



AGENZIA DELLE ENTRATE

IRAP 2004

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
PERIODO DI IMPOSTA 2003

**ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE**

QUADRO IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: ENC caratterizzano il Modello UNICO riservato agli enti non commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

Si ricorda che gli importi, indicati in euro, devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Nelle ipotesi in cui si è verificata l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (come nel caso in cui, ad esempio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 70, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono stati costituiti istituti comprensivi scolastici ovvero sono state adottate misure di riorganizzazione per i convitti e gli educandati dello Stato), quest'ultimo dovrà presentare, oltre alla propria, una dichiarazione IRAP per ogni soggetto estinto in cui esporrà tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui gli stessi hanno cessato l'attività. A tal fine indicherà, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto e, nel campo del frontespizio del Mod. Unico 2004 – ENC " indicante il "Codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione", il proprio codice fiscale.

Tutte le norme richiamate nel modello e nelle istruzioni relative al TUIR si intendono riferite al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "Unico 2004 - ENC" va utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2003, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446, - e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge 27 dicembre 2002, n. 289, **D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e legge 24 dicembre 2003, n. 350**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- enti non commerciali residenti (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed enti pubblici non tenuti alla compilazione del quadro IQ del Mod. "UNICO 2004 – AP" e del quadro IQ del Mod. "UNICO – 2004 SC");
- enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata), l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

Pertanto, ancorché dichiarati finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale non devono utilizzare il presente modello. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IQ del Mod. "UNICO 2004 - AP", anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del d.lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione.

I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio del "Mod. Unico 2004 - ENC" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Il frontespizio del "Mod. Unico 2004 - ENC" deve essere utilizzato, per la presentazione della dichiarazione IRAP, anche da parte dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "Unico 2004 - ENC", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il quadro IQ è suddiviso in nove sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 2003. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, attività commerciale e attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività. La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

1.2

Sezione I - Attività non commerciale

La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti, residenti e non residenti, non commerciali

A tal fine vanno indicati:

- **riga IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314;
- **riga IQ2**, somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equi-

parati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 47. Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale. Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 47 esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la non tassabilità ai fini Irap delle predette somme relative a borse di studio o assegni non è più limitata a quelli attribuiti fino al 31 dicembre 1999;**

- **rigo IQ3**, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir.

Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righe deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto ammontare è ridotto dell'importo forfetariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ4**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 2**, le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro, **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato Decreto Legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale, determinata in base al rapporto di cui al richiamato art. 10, comma 2, in precedenza definito (ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali diviso ammontare complessivo dei ricavi e proventi).

1.3

Sezione II - Attività commerciale

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali, a prescindere dal regime di contabilità adottato.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 446, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. In particolare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il valore della produzione.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4-bis e seguenti, del Tuir.

Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della

determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5 dello stesso decreto:

- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che compilano la presente sezione a seguito di opzione – anche se esercitata in una precedente dichiarazione – devono barrare l'apposita casella "Produttori agricoli". I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la Sez.IV.

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, i soggetti che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e quelli che svolgono attività agricola eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Per i soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare che abbiano compilato il quadro EC del Modello Unico 2004 – Enti non commerciali (vedere istruzioni) per operare la deduzione di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati a conto economico, si precisa che tali importi, ove riferiti a componenti negativi classificabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del valore della produzione, sono deducibili anche agli effetti dell'IRAP.

A tal fine, l'importo degli ammortamenti, rettifiche e accantonamenti dedotti extracontabilmente va indicato in colonna 2 (variazioni in aumento) in corrispondenza dei rispettivi righe del modello.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi. **Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì deducibili i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati a categorie dei dipendenti e dei collaboratori.**

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valesvoli ai fini delle imposte sui redditi. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi.

Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valesvoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D. Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, e agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R., per il primo periodo d'imposta in cui essi trovano applicazione ovvero per il primo periodo d'imposta relativo alla loro revisione; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per l'adeguamento derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (vedi circolare 5/E del 4 febbraio 2004 par. 3.2.1).

Per la compilazione dei righi della sezione II occorre indicare:

- in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
- nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
- in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **riga IQ6**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti;
- **riga IQ7**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ8**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ9**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ10**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.
I contributi erogati in base a norma di legge, che per espressa previsione della legge istitutiva del singolo contributo o di altra norma speciale non sono esclusi dall'IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ12**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ13**, costi per servizi. Non sono deducibili; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, tranne quelle rese da un soggetto - residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi; **non sono, inoltre, deducibili, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lettera i) del Tuir.**

L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili, classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.

Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfetarie di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Tuir.

Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ15 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir, sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ad un solo impianto per ciascun veicolo.

- **rigo IQ14**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società conce-

dente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ15**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ17**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ18**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;
- **rigo IQ19**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato Decreto Legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.4

Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs.

n. 446. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 109-bis del Tuir.

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

A tal fine, indicare:

- **rigo IQ23**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2003. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del Tuir, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al rigo RG10 della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ24**, ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314); ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 90, comma 10, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, le indennità ed i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir, non concorrono più alla formazione della base imponibile.** Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;
- **rigo IQ25**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2003 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14).

Nel **rigo IQ26**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato Decreto Legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.5

Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II e barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta con riferimento al quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la presente Sezione.

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ39, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP – sempreché non svolgendo altre attività rilevanti ai fini del tributo – i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2003, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2003 hanno superato il limite di un terzo per

le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ28**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14.

Nel **rigo IQ30**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato Decreto Legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati anche nell'attività istituzionale, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività agricola rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.6

Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, va indicato:

- **rigo IQ32**, la somma degli importi indicati ai righi RE2, RE3, colonna 2 e RE4, colonna 3 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE4 dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, e agli studi di settore, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R., per il primo periodo d'imposta in cui essi trovano applicazione ovvero per il primo periodo d'imposta relativo alla loro revisione; **sono altresì esclusi i compensi di cui alla colonna 2 del rigo RE4 dichiarati per l'adeguamento derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350);**
- **rigo IQ33**, l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
 - quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);
 - canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi), determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14;
 - canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
 - spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota di tali oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;

- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE11 della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE13 della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei rigi RE14, RE15 e nei rigi RE16 e RE18).

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato Decreto Legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.7

Sezione VI - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi da IQ36 a IQ40**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ49 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ50;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2; in caso di importo negativo, lo stesso va ripartito in colonna 2 della sezione VII.

Nel **rigo IQ41**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ36 a IQ40.

Nel **rigo IQ42**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ43**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ41, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ42. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ41 e IQ42 sono di segno positivo.

Tale deduzione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), della legge n. 289 del 2002 che ha sostituito l'art. 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997, spetta a condizione che l'importo di rigo IQ41, colonna 1, aumentato (o diminuito) di quello di rigo IQ42, non superi euro 180.984,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile	Deduzione
fino a 180.759,91	7.500
oltre 180.759,91	e fino a 180.834,91 5.625
oltre 180.834,91	e fino a 180.909,91 3.750
oltre 180.909,91	e fino a 180.984,91 1.875

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ44**, va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che hanno usufruito della agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448, dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002. Ai sensi dell'art. 2 lett. a) della legge citata l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato secondo la medesima disposizione. Va, pertanto, riportato l'importo di cui alle colonne 3 dei righe RE22, RF50 e RG30 ed dei rispettivi quadri del Mod. UNICO 2004 ENC.

Nel rigo IQ45 va indicato, qualora ne sussistano i presupposti, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, introdotto dall'art. 5, comma 2, lett. e), della legge n. 289 del 2002.

Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, è ridotta in misura proporzionale.

La medesima disposizione prevede che, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446 del 1997, la predetta deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e che, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo deducibile è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto.

Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, introdotto dall'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Nello stesso rigo IQ45, colonna 1, dovrà essere indicato, da parte dei soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma. Tali redditi, infatti, ai sensi del citato articolo non concorrono alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

L'importo indicato in colonna 1 dovrà essere riportato in colonna 2 e sommato all'eventuale deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Nel **rigo IQ46**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ41, colonna 3, e la somma degli importi dei righe IQ43, colonna 2, IQ44 e IQ45, colonna 2; nel caso in cui il risultato è negativo, indicare 0.

Nel **rigo IQ47**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ46 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento **ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350**, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi sog-

getti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ48**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ46, assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8

Sezione VII - Ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole (importo di rigo IQ47) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste dalle leggi regionali (importo di rigo IQ48); in caso di insufficienza dei rigi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei rigi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ43, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446 del 1997, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ49**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ49.

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nel **rigo IQ50**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi da IQ69 a IQ89** va indicato:

- in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota, anche se negativa, del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ49, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (rigo IQ50, colonna 2).
L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ46 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei rigi da IQ36 a IQ40.

Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più rigi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività;

- in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Illor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Illor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ42, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ43, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
- in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della singola norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini IRAP, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:

- in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in colonna 5, la codifica CR;
- in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.9**Sezione VIII -
Dati concernenti
il versamento
dell'imposta**

Nel **rigo IQ90** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei rigi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 4 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2003- Enti non commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ92** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel rigo IQ93, va indicato :

- **in colonna 1, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;**
- **in colonna 2, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.**

La differenza tra l'importo di rigo IQ90 e la somma degli importi dei rigi IQ91 e IQ93, colonna 2, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicato nel **rigo IQ94** (importo a debito) ovvero **IQ95** (importo a credito).

1.10**Sezione IX -
Dati rilevanti
per l'applicazione
della Convenzione
con gli Stati Uniti**

La presente sezione è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ96**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) in deducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ97**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari in deducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ98**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ96 e IQ97 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

$$\text{credito di imposta} = 258,00 \times 70\% = 180,60$$

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti **IRES**, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 è dovuto in misura pari al 99 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ90 – sempreché tale importo sia superiore ad euro 20,66, – e deve essere versato in due rate:

- la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del

mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.

– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando in tal caso l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE
Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni. Si ricorda che a partire dal periodo d'imposta 2003 è cessato il regime transitorio previsto dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni; pertanto, anche per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, l'aliquota base è quella del 4,25%. Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda, infine, che la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha previsto con l'art. 2, comma 21, la sospensione sino al 31 dicembre 2004 degli effetti delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all'art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11
	A3	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art. 3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7
	A4	Agevolazione Onlus	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione Coop sociali di cui alla Legge 8/11/1991, n. 381	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Romagna	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
Friuli Venezia Giulia	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//			si attende regolamento di attuazione Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1 commi 14-18, L. R. 29/01/03 n. 1
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1 commi 14-18, L. R. 29/01/03 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//			si attende regolamento di attuazione Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02	a regime	Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93) Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra

	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, (escluso 51.1; 62)]	5,00	01/01/02	a regime	Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85,31,85,32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/02		Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90.	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B. Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1 (*)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L. R. 14/07/03 n. 10
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L. R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
	E2	Esenzione IRAP per le imprese e per le cooperative di produzione lavoro costituite nel 2003 aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	esenti	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2002	3 periodi d'imposta	Art. 1, co. 2 e 3, L.R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 77, co. 4 e co. 5, L. R. 14/07/03 n. 10
(*) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001.						
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività:				

	a)	soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L. R. 19/12/01 n. 35
	b)	imprese di nuova costituzione e nuove imprese giovanili di cui all'art. 6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;	4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L. R. 19/12/01 n. 35
	c)	soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35
	d)	cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. d) L. R. 19/12/01 n. 35
	e)	soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02		Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35
	A2	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n.2
Molise (*)	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 446/97 limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, così come individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. a) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A2	Agevolazione per le nuove imprese costitutesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2002 e 2003;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. b) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A3	Agevolazione per le imprese giovanili di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, art. 5, comma 1 e per le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. c) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A4	Agevolazione per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. d) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A5	Agevolazione per le ONLUS ivi comprese quelle considerate tali di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.lgs. n. 460/1997;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. e) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A6	Agevolazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. f) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A7	Agevolazione per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani.	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. g) L. R. 30/12/2002 n. 45
(*) La regione Molise ha precisato che la maggiorazione prevista per le banche e per le imprese appartenenti alla rete della grande distribuzione regionale di cui al comma 4 dell'art. 12 della L.R. 30/12/2002 n. 45, è sospesa per effetto dell'art. 3 della legge 27/12/2002, n. 289.						
Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 riduzione di aliquota dello 0,50%	3,75	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 riduzione di aliquota dell'1,00%	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Come sopra
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denuncia	Come sopra

	E1	Le organizzazioni non lucrative di cui al D.lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Come sopra
	E2	Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono esenti dall'IRAP	esenti	16/04/2003		Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/2003
(*) La regione Sicilia ha precisato che le norme regionali si applicano, anche con riguardo ai soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalle stesse.						
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5(*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1(*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43
(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che le norme regionali si applicano, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.						
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13
	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1(*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/03	2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 22/11/02 n. 34
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/03	2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 22/11/02 n. 34
	A3(*)	Agevolazione per le nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/03	2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 4, L. R. 22/11/02 n. 34
	A4(**)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili e femminili operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale	0,90	01/01/03	2 periodi d'imposta	Art. 4, L. R. 22/11/02 n. 34
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/03		Art. 2, L. R. 22/11/02 n. 34
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
(**) L'agevolazione risulta temporaneamente sospesa in quanto la legge regionale e' subordinata all'acquisizione del parere positivo di compatibilità della Commissione europea ai sensi del Trattato CE. Consultare il sito WEB dell'Amministrazione regionale, al fine di verificare l'effettivo rilascio del parere. In assenza delle previste agevolazioni l'aliquota per l'anno 2003 è stabilita nella misura dell'1,9 per cento (art. 2, co. 1, Legge 24.12.2003, n. 350).						
Valle D'Aosta	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L. R. 11/12/02 n. 25
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale.	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 2, co. 1, L. P. 30/12/02, n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 2, co. 2, L. P. 30/12/02, n. 15
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 2, co. 3, L. P. 30/12/02, n. 15
Per tutte le regioni	XX	Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella				